

FRENDY ENERGY S.P.A.

| Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 05415440964 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| - PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - | | | | | |

Indice

| 1 | Premessa | 3 |
|-----------|--|---|
| 2 | Definizioni | 3 |
| 3 | Soggetti Rilevanti | 4 |
| 4 | Funzioni degli Organi Delegati | 4 |
| 5 | Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante | 5 |
| | Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto evante | 6 |
| 7 ("bl | Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti lack-out periods") | 6 |
| 8 | Sanzioni | 7 |
| 9 | Trattamento dei dati personali | 7 |
| 10 | Modificazioni ed integrazioni | 8 |
| 11 | Disposizioni finali | 8 |
| 12 | Entrata in vigore | 8 |
| ALI | LEGATO A | 9 |

1 Premessa

- 1.1 La presente procedura (la **Procedura**) regola con efficacia cogente gli obblighi informativi inerenti le, ed i limiti al compimento di, Operazioni (come *infra* definite) riguardanti strumenti finanziari di Frendy Energy S.p.A. (la **Società**), a qualsiasi titolo effettuate dai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), in virtù dell'ammissione dei propri strumenti finanziari su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**AIM Italia**).
- 1.2 La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 2 luglio 2016 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, dall'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (il Regolamento (UE) 596/2014), dal Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (il Regolamento Delegato (UE) 2016/522) e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (il Regolamento Delegato (UE) 2016/523).
- 1.3 Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

2 <u>Definizioni</u>

2.1 Oltre ai termini definiti in altre parti della presente Procedura, i termini di seguito indicati avranno il significato ad essi quivi attribuito:

Azioni: le azioni ordinarie della Società che sono state ammesse alle negoziazioni su AIM Italia.

Data di Esecuzione: il giorno in cui:

- (a) è stato perfezionato il contratto di acquisto, vendita, scambio o di prestito titoli o riporto;
- (b) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari (come *infra* definiti) spettanti a seguito dell'esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell'esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertili, anche *cum warrant*;
- (c) è stata eseguita l'assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell'esecuzione di operazioni sul capitale.

Investor Relator: il responsabile della funzione di investor relation della Società.

Operazione: tutte le operazioni condotte per conto proprio da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e concernenti gli Strumenti Finanziari, incluse le operazioni previste dall'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dall'art. 10 del Regolamento delegato UE 522/2016.

Organi Delegati: ciascun Amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: una delle seguenti persone:

- (a) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- (b) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
- (c) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno 1 anno alla data dell'operazione in questione;
- (d) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle precedenti lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona.

SDIR: il "Servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata" ai sensi della normativa CONSOB;

Soggetto Rilevante: ha il significato a questo termine attribuito all'articolo 3;

Strumenti Finanziari: gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su AIM Italia ivi incluse le Azioni, così come altri strumenti finanziari collegati alle Azioni quali gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, gli strumenti finanziari di debito convertibili in Azioni o scambiabili con esse, gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni, nonché ogni prodotto finanziario il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno strumento finanziario della Società (ivi inclusi i derivati).

3 Soggetti Rilevanti

- 3.1 I soggetti destinatari degli obblighi di cui alla presente Procedura sono:
 - (a) ciascun componente dell'organo di amministrazione o di controllo della Società;
 - (b) ciascun alto dirigente della Società che, pur non essendo membro degli organi di cui alla lettera (a) che precede, abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società.

(complessivamente, i Soggetti Rilevanti)

- 3.2 Gli Organi Delegati individuano nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e comunicano tale elenco al Consiglio di Amministrazione della Società.
- 3.3 È in ogni caso responsabilità dei Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell'art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste degli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e comunicare agli Organi Delegati l'inclusione di tali soggetti tra i Soggetti Rilevanti.

4 Funzioni degli Organi Delegati

- 4.1 Ai fini della Procedura, agli Organi Delegati sono attribuite le seguenti funzioni:
 - (a) ricezione ed effettuazione unitamente all'Investor Relator delle comunicazioni ai sensi del successivo articolo 5;
 - (b) gestione delle comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti (per esempio, la conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
 - (c) mantenimento dell'elenco nominativo aggiornato dei Soggetti Rilevanti;
 - (d) trasmissione di volta in volta della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti, e sue modifiche e integrazioni, richiedendo la sottoscrizione della dichiarazione di cui all'Allegato A alla presente Procedura;
 - (e) segnalazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società di eventuali violazioni alle previsioni della presente Procedura che rilevino o di cui vengano a conoscenza.
- 4.2 Gli Organi Delegati non potranno essere considerati responsabili degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società ai sensi della presente Procedura derivanti da omessa, incompleta, non corretta o ritardata comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti.
- 4.3 Gli Organi Delegati assicurano la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.4 Gli Organi Delegati vigilano in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento delle procedure adottate dalla Società e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

5 Comunicazione delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante

- I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti notificano tempestivamente e comunque entro **il terzo giorno lavorativo** successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione alla Società e all'autorità competente le informazioni relative ad ogni Operazione dagli stessi effettuata fornendo le informazioni (ove disponibili) di seguito indicate, a condizione che l'importo complessivo dell'Operazione sia almeno pari ad euro 5.000,00 (*cinquemila/00*) nell'arco di ciascun anno solare. Tale importo è calcolato sommando il controvalore delle Operazioni effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante o da o per conto di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall'inizio dell'anno solare, fermo restando che, superato il predetto limite di euro 5.000,00 (*cinquemila/00*), il Soggetto Rilevante dovrà comunicare le eventuali Operazioni già effettuate da o per proprio conto o di una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante e ogni Operazione successiva al superamento del limite.
- 5.2 La Società provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del precedente paragrafo 5.1 siano comunicate al pubblico, mediante SDIR e pubblicazione sul proprio sito *web*, tempestivamente e **non oltre tre giorni lavorativi** dalla Data di Esecuzione dell'Operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria.
- 5.3 La notifica di cui al paragrafo 5.1 che precede deve contenere le seguenti informazioni (ove disponibili):

- (a) l'identità dei Soggetti Rilevanti e/o della Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante coinvolti:
- (b) il motivo della comunicazione;
- (c) la denominazione dell'emittente interessato;
- (d) la descrizione e l'identificativo degli Strumenti Finanziari coinvolti;
- (e) la natura dell'Operazione, indicando se sia legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni proprie oppure agli esempi specifici di cui all'art. 19, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 596/2014;
- (f) la data e il luogo dell'Operazione;
- (g) il prezzo e il volume dell'Operazione (nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia).
- 5.4 L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti deve avvenire mediante l'utilizzo del modello di notifica e di comunicazione previsto dall'allegato al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523.

6 <u>Gestione e diffusione delle comunicazioni concernenti le Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante </u>

- 6.1 Le informazioni notificate alla Società ai sensi dell'articolo 5.1 che precede devono essere trasmesse agli Organi Delegati e all'Investor Relator all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società. Gli Organi Delegati e l'Investor Relator, una volta ricevute dal Soggetto Rilevante tali informazioni, sono responsabili della loro gestione e della loro diffusione al mercato.
- 6.2 Gli Organi Delegati elaborano, quindi, unitamente all'Investor Relator, una bozza di comunicato e la inviano al Nomad per sua opportuna informazione e commenti.
- 6.3 Immediatamente dopo aver ricevuto l'assenso del Nomad sul contenuto di tale comunicato e comunque non oltre il termine di cui all'art. 5.2 che precede, l'Investor Relator provvede a renderlo pubblico tramite SDIR.
- 6.4 Le Operazioni poste in essere dai Soggetti Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR. Gli Organi Delegati si assicurano che le comunicazioni in merito a tali Operazioni non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

7 <u>Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti ("black-out periods")</u>

- 7.1 E' fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di effettuare, per proprio conto o per conto di terzi, direttamente e indirettamente, operazioni relative agli Strumenti Finanziari nei 30 (*trenta*) giorni di calendario precedenti l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 7.2 Il divieto non si applica agli atti di esercizio di eventuali stock option, nel caso di situazioni

eccezionali, adeguatamente motivate dall'interessato nei confronti della Società mediante preventiva richiesta a quest'ultima, nonché nelle ulteriori circostanze e secondo i termini e le condizioni di cui all'art. 19, paragrafo 12, del Regolamento (UE) 596/2014 e di cui agli artt. 7-8-9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/522.

7.3 Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni. In questo caso sarà cura degli Organi Delegati comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni.

8 Sanzioni

- 8.1 L'inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni anche regolamentari applicabili può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura.
- 8.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.
- 8.3 La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
- 8.4 Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 8.5 Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dar luogo a licenziamento.

9 Trattamento dei dati personali

- 9.1 Per le finalità di cui alla Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle Persone Rilevanti. Le Persone Rilevanti sono, pertanto, tenute ad esprimere il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
 - (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - (c) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;

- (e) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare, nonché del responsabile:
 - Titolare: Frendy Energy S.p.A.
 - Responsabile: Rinaldo Denti
- 9.2 Con la consegna all'Ufficio Investor Relations della lettera di accettazione di cui all'Allegato A si reputa validamente espresso il consenso ai sensi e per i fini del D.Lgs. n. 196/2003.

10 Modificazioni ed integrazioni

- 10.1 Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa anche regolamentare applicabile agli emittenti con titoli quotati sull'AIM Italia, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 10.2 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

11 <u>Disposizioni finali</u>

- 11.1 La Procedura è consegnata a tutti i Soggetti Rilevanti in duplice copia.
- 11.2 Ogni Soggetto Rilevante è tenuto a: (i) restituire copia firmata della presente Procedura per ricevuta e accettazione; (ii) ottemperare alle disposizioni contenute nella presente Procedura; e (iii) rivolgersi all'Investor Relator in caso di necessità di chiarimenti sull'applicazione della Procedura.
- 11.3 Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari applicabili alla Società in quanto emittente con titoli quotati su AIM Italia.

12 Entrata in vigore

12.1 La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di inizio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari della Società su AIM Italia.

ALLEGATO A

<u>Accettazione del documento identificativo delle procedure inerenti ad Operazioni effettuate da Soggetti Rilevanti</u>

| sottoscritto |
|--|
| sidente in |
| ella sua qualità di |
| reso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura di Internal ealing di Frendy Energy S.p.A. (la Procedura) |
| dichiara ed attesta |
| aver ricevuto copia della Procedura in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente senza riserve i contenuti; |
| indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura: ; |
| indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'art. 2. della Procedura: |
| ; |

- si impegna a comunicare all'Investor Relator le Operazioni come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Acconsente

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'art. 9 della Procedura e a far quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.

| Luogo e data | Firma | |
|--------------|-------|--|
| | | |
| | | |
| | | |